

Di tali domande, di cui una copia deve essere fatta tenere all'Ispettorato agrario provinciale in cui ha sede l'ente richiedente, il Consorzio suddetto provvede a compilare un elenco, ripartito per Provincia, inviandone copia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a tutti gli Ispettorati agrari delle Province interessate alla produzione del formaggio sopra indicato.

Art. 3.

Il Consorzio per la tutela del formaggio « grana padano » sulla base delle domande di contributo ricevute predispone ed invia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, un piano di ripartizione fra le Province produttrici di formaggio « grana padana » della somma impegnata con l'art. 7 del presente provvedimento.

Art. 4.

E' istituita, in ogni Provincia interessata, una Commissione composta: dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede; da un funzionario della Ragioneria regionale dello Stato competente per territorio, designato dalla propria Amministrazione; da un rappresentante della Prefettura; da un rappresentante degli enti richiedenti il contributo statale e da un rappresentante degli enti finanziatori delle operazioni di raccolta e stagionatura, scelti dal prefetto della Provincia; e da un rappresentante del Consorzio per la tutela del formaggio « grana padano ». Nelle votazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

La Commissione ha il compito:

a) di predisporre un piano di ripartizione, fra gli enti ed associazioni provinciali di produttori agricoli che abbiano richiesto il contributo, della quota di concorso statale posta a disposizione della Provincia in base al piano di riparto di cui al precedente art. 3;

b) di esercitare un'azione di controllo e vigilanza al fine di accertare, per ogni organismo richiedente, la effettiva esistenza dei requisiti richiesti ai fini della concessione del contributo, con particolare riferimento a quanto concerne i quantitativi di formaggio passati alla stagionatura diretta e l'ammontare dei prestiti contratti per il finanziamento dell'operazione, con le relative date di inizio dei prestiti stessi;

c) di ricevere, di effettuare i necessari accertamenti istruttori e di trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la propria approvazione, le singole richieste di concessione e di liquidazione del contributo statale di cui al successivo art. 6;

d) di esprimere pareri su quanto altro concerne l'applicazione del presente decreto, ed abbia riflessi nel territorio di competenza della Commissione.

Art. 5.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli al fine di assicurare l'esatto adempimento delle norme del presente decreto.

Art. 6.

E' concesso agli enti ed associazioni di cui all'art. 1 del presente decreto che — per tramite del Consorzio per la tutela del formaggio « grana padano » — ne facciano richiesta alla Commissione di cui all'art. 4 un contributo sugli interessi dei prestiti bancari contratti, sia mediante sconto cambiario e sia con scoperto di

conto corrente, per corrispondere anticipi ai propri associati per conto dei quali l'ente abbia provveduto alla stagionatura collettiva del formaggio « grana padano ». Tale contributo statale è fissato nella misura di L. 2 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno.

L'ammontare complessivo delle operazioni di finanziamento ammesse al contributo non può superare la cifra di lire 6.500.000.000; a ciascun ente beneficiario non potrà essere liquidata per il contributo in parola una somma superiore a quella attribuitagli dal piano di riparto di cui al precedente art. 4, secondo capoverso, lettera a).

Le domande di liquidazione di cui al primo comma del presente articolo possono essere avanzate dagli enti interessati trascorso un anno dall'inizio della stagionatura oppure dopo la vendita del prodotto qualora la stagionatura sia stata di durata inferiore ad un anno.

Art. 7.

Sul cap. 8194 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1967 è impegnata la somma di lire 130 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1967
Registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 313

(4781)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 523 « del Colle di Cento Croci ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 262 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 62 « della Cisa » a Berceto-Borgo Val di Taro-passo Cento Croci-Varese Ligure-valico di Velva-innesto strada statale n. 1 « Aurelia » presso Sestri Levante della lunghezza di chilometri 93+500;

Considerata l'opportunità di includere subito nella rete delle strade statali il tratto iniziale, lungo circa km. 30+000 che unisce Berceto al borgo Val di Taro con riserva di provvedere con successivo decreto alla statizzazione del residuo tronco;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, il tratto: innesto strada statale n. 62 « della Cisa »